

**Proposta di legge**  
**Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2012**

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Modalità di svolgimento dei lavori del Collegio. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 40/2012

Art. 2 - Norma di prima applicazione

Art. 3 - Entrata in vigore

**PREAMBOLO**

**Il Consiglio regionale**

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione ;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità per il 2012);

Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. alla luce della prassi applicativa, ferma restando l'esigenza di acquisire il parere del Collegio dei revisori della Regione preliminarmente all'invio al Consiglio regionale degli atti a tale parere soggetti, è opportuno puntualizzare le modalità di allegazione del parere specificando che l'atto con cui si dispone la trasmissione coincide con l'atto deliberativo del provvedimento;
2. è necessario applicare la disposizione a partire dall'approvazione del rendiconto per l'anno 2016;
3. alla luce del considerato n. 2 è necessario prevedere l'entrata in vigore anticipata della legge;

approva la presente legge

**Art. 1**

Modalità di svolgimento dei lavori del Collegio. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 40/2012

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) è abrogato.
2. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:  
"5. I pareri del collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento degli atti e allegati alle deliberazioni con cui si dispone la trasmissione al Consiglio degli atti stessi. Contestualmente alla trasmissione la Giunta regionale dà atto dell'adeguamento al parere o espone le ragioni del mancato adeguamento totale o parziale. Decorso il termine, la Giunta regionale può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione della proposta di legge, dando atto di ciò nell'atto di trasmissione."

Art. 2  
Norma di prima applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dall'approvazione del rendiconto per l'anno 2016.

Art. 3  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.